

dentale<sup>27</sup>, nonché da altri residenti in Puglia, alcuni dei quali di origine siciliana<sup>28</sup>.

Questi ed altri numerosi soggetti agiscono in maniera stabile e continuativa nell'ambito di un'unitaria struttura organizzata, arrecando un contributo consapevole alla realizzazione dell'unico scopo comune, che è quello di trarre profitto dalla commercializzazione delle sostanze stupefacenti sul piano internazionale.

In generale, si può dire che l'organizzazione in parola costituisce il risultato dell'unione di diversi gruppi: quello ruotante attorno alla figura di Pannunzi Roberto, quello facente capo alla figura di Marando Pasquale e, successivamente, in misura minore ma non meno importante, quello facente capo a Miceli Salvatore.

Le risultanze investigative fanno propendere per l'ipotesi che l'associazione, operante da moltissimo tempo, sia sorta in Calabria, e segnatamente nella Locride, luogo di origine di molti associati, sia del gruppo dei Marando, sia di quello dei Pannunzi.

Il *modus operandi* ed il tipo di programmazione criminosa perseguita dalla stessa, si sono manifestati attraverso due grosse operazioni finalizzate all'importazione in Italia, dalla Colombia, di ingentissime quantità di cocaina, operazioni in relazione alle quali grande ruolo ha avuto Pannunzi Roberto, per via dei suoi rapporti e delle sue conoscenze con i fornitori sudamericani<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Quali Miceli Salvatore, latitante, e suo figlio Mario, attivamente affiancati da D'Angelo Salvatore, Crimi Salvatore e Gullo Vito Salvatore.

<sup>28</sup> Come Monreale Salvatore, Pisanello Marco e Cataldi Francesco, i quali, in stretta collaborazione soprattutto con i Pannunzi e con De Pascale Stefano, hanno svolto un ruolo determinante specie nel curare i collegamenti con i sodali di origine estera.

<sup>29</sup> **La prima operazione**, sviluppatasi fino ad Aprile-Maggio 2001, programmata in tutti i dettagli, non è andata a buon fine per un evento impreveduto ed imprevedibile: l'affondamento della nave greca MIRAGE II, avvenuto prima che su questa venisse caricata la droga, che, dalla Colombia, attraversando l'Atlantico, sarebbe dovuta giungere nel Mediterraneo, al largo delle coste trapanesi. Qui la droga sarebbe stata trasferita su pescherecci siciliani e quindi sbarcata sulle coste della Sicilia Occidentale, da dove la droga avrebbe preso il via per la sua destinazione finale, ossia lo smercio nell'ambito del territorio nazionale, a cura particolarmente delle organizzazioni malavitose calabresi, ed in particolare di quella dei Marando.

**La seconda operazione** è stata regolarmente avviata, ma non è giunta a termine per l'intervento delle forze dell'ordine italiane, greche ed elvetiche, che, operando congiuntamente, sono riuscite a sequestrare in Grecia, nel gennaio del 2002, ben 220 chilogrammi di cocaina contenuti in un *container* trasportato su una nave proveniente dalla Colombia.

Responsabili del trasporto della cocaina, destinata alla 'Ndrina calabrese dei Marando, finanziatrice dell'affare, erano i soggetti legati alla mafia trapanese, i quali avevano all'uopo incaricato della gestione delle operazioni di trasporto della droga dal Sud America un soggetto dimorante in Svizzera, il quale era in stretto contatto con altri residenti in Grecia.

Le indagini hanno chiaramente rivelato, comunque, che i 220 kg. di cocaina sequestrati in Grecia sono solo una parte del carico complessivo di droga acquistato in Colombia dall'organizzazione. Infatti, la quantità di cocaina in questione, circa 800-900 chilogrammi, doveva essere trasportata in tre *containers* a bordo di una nave: di questi, solo uno è stato individuato, ossia quello contenente i 220 Kg. di cocaina sequestrati.

Da quanto emerge dai risultati delle indagini tecniche, sembra che l'organizzazione abbia ancora in corso l'operazione diretta al recupero della rimanente parte della cocaina, quantomeno da parte della compagine siciliana rappresentata da Miceli Salvatore. Questi

Non sono mancate, comunque, altre attività dell'organizzazione dirette a realizzare diversificati affari, anche di più modeste dimensioni ed in ambiti territoriali più ristretti<sup>30</sup>.

L'attività investigativa è stata svolta attraverso servizi di intercettazioni telefoniche ed osservazioni dirette e si è avvalsa della proficua collaborazione degli organi di polizia di altri Stati, come la Grecia e la Svizzera.

### 1.5 Il traffico di armi

L'analisi dell'evoluzione delle strutture criminali e delle sinergie operative, insorte tra le organizzazioni mafiose internazionali e le nuove realtà criminali, permette di affermare che, nell'ultimo decennio, tali consorterie si sono avvalse, per il traffico di stupefacenti e di armi, dei canali paralleli dell'immigrazione clandestina, sicuramente più convenienti in termini di sicurezza, mezzi, persone e costi.

In questo contesto l'Italia, meta privilegiata dei flussi migratori<sup>31</sup>, è divenuta punto nodale dei nuovi circuiti criminali sia per i trascorsi rapporti ed alleanze tra la mafia siciliana, la 'Ndrangheta, la Camorra e la Sacra corona unita ed i cartelli colombiani, la mafia turca, le triadi cinesi, la mafia russa<sup>32</sup>, sia per il coinvolgimento, a pieno titolo, della criminalità albanese in tutti i traffici illeciti.

Il traffico di armi è meno appariscente di quello degli stupefacenti, ma questo non implica che il fenomeno sia da sottovalutare.

In Italia, negli ultimi anni, non si sono registrati importanti rinvenimenti o sequestri a fronte di un impiego in aumento di armi da guerra e di materiali esplodenti nei delitti riconducibili a logiche destabilizzanti e stragiste attuate dalle organizzazioni di stampo mafioso.

Gli avvenimenti verificatisi nell'Est europeo e l'instabilità che caratterizza la situazione politica nei Balcani consentono alle aggregazioni mafiose ed eversive, locali o straniere, di venire in possesso e disporre, con facilità, di armi da guerra sofisticate e di estrema pericolosità<sup>33</sup>.

---

risultati fanno ritenere che la seconda grossa operazione messa in atto dall'organizzazione criminosa sia ancora *in itinere*.

<sup>30</sup> Nel periodo relativo alla prima operazione, tra il marzo e l'aprile del 2001, sono state fatte trattative e viaggi per acquisti di stupefacenti in Olanda ed in Spagna; nel periodo della seconda operazione sono state condotte frenetiche trattative per un altro importante affare proposto a Pannunzi Roberto da narcotrafficati sudamericani, nel quale sono stati coinvolti particolarmente i Marando; tra l'agosto ed il settembre 2001, sono stati realizzati acquisti e vendite di cocaina, da parte di soggetti calabresi, per la Calabria e per il mercato romano e milanese, ed in data 12.09.2001, è stato operato un arresto in flagranza ed un sequestro di 8 chilogrammi di cocaina.

<sup>31</sup> Particolarmente di quelli clandestini.

<sup>32</sup> L'analisi delle attività delle mafie storiche testimonia, infatti, un fitto reticolo di rapporti ed alleanze (di tipo commerciale e strategico) tra le diverse organizzazioni criminali, italiane ed estere, dedite a queste specifiche attività.

<sup>33</sup> Nel marzo del 1997, sono scomparse, dagli arsenali delle forze armate e di polizia, decine di migliaia di Kalashnikov, pistole, bombe a mano granate, bazooka ed altri armamenti. L'esplosione della rivolta antigovernativa ha avuto il suo epicentro a Valona, ma

Anche in questo caso il nostro Paese si è trovato ad essere il principale crocevia dei traffici internazionali di armi organizzati da criminali albanesi e montenegrini attraverso le rotte dei contrabbandieri pugliesi.

Molte armi vengono utilizzate in Italia dalle organizzazioni criminali albanesi per assicurarsi con la violenza il controllo di alcuni specifici settori illeciti, ma, certamente, anche le organizzazioni italiane hanno usufruito dei servizi di questi nuovi trafficanti di armi.

Non vi sono dati certi sui canali di approvvigionamento utilizzati; fonti delle forze dell'ordine indicherebbero che il trasporto avviene attraverso le stesse rotte degli stupefacenti e dei clandestini nei cui bagagli verrebbero celate le armi smontate.

Lo smistamento sul territorio nazionale è assicurato dai referenti delle organizzazioni criminali albanesi e, dai dati concernenti i sequestri ed i rinvenimenti, le regioni più interessate sono quelle ove è più elevata la densità criminale di soggetti provenienti dall'area geografica di importazione del materiale.

Dalla documentazione acquisita sul tema della criminalità mafiosa russa, emerge un dato preoccupante relativamente all'asserito coinvolgimento dei gruppi terroristici nei traffici internazionali di droga e armi.

La «mafia russa», come risaputo, ha la disponibilità di accesso ai depositi ed agli arsenali militari *ex* sovietici e le organizzazioni terroristiche insistenti sugli Stati caucasici e balcanici, separatiste ed eversive, provvederebbero ad effettuare i trasporti degli stupefacenti in cambio di armi e materiale bellico. Il fenomeno non può non preoccupare poiché i terroristi militanti europei, e fra questi anche quelli italiani, frequentano campi militari di addestramento, situati nelle zone di produzione o di transito dell'oppio e delle altre sostanze stupefacenti, e vengono quindi in contatto con trafficanti del luogo.

La comunanza ideologica e di intenti, esistente tra i diversi gruppi terroristici, è un elemento di coesione che facilita la costituzione di nuove organizzazioni criminali miste ed eterogenee, di sicura impermeabilità e pericolosità, che disporrebbero di riferimenti certi in tutti gli Stati degli adepti al sodalizio.

Stabilire se in atto sussistano elementi che possano confermare l'esistenza di questi rapporti tra la criminalità organizzata e quella eversiva, scenario che apporterebbe ulteriori difficoltà all'attività di contrasto, è un'altra meta che la Commissione intende raggiungere nel periodo futuro.

---

si è estesa ben presto a tutto il resto del sud e, successivamente, anche al nord, e con essa sono aumentate le sottrazioni di armamenti dai depositi militari. Le armi in essi contenute hanno fortemente alimentato i circuiti illegali, facendo crollare i prezzi di acquisto. Parte di queste armi è stata utilizzata nelle continue sommosse di quel periodo, ma moltissime altre sono finite nel *tourbillon* degli affari illeciti che i delinquenti albanesi hanno cominciato ad intessere da tempo con le criminalità transfrontaliere.

### 1.6 Considerazioni finali

Dagli elementi raccolti emerge un quadro preoccupante che non può non essere attentamente valutato dalla Commissione in sede di programmazione dei lavori futuri<sup>34</sup>.

Tutti gli indicatori disponibili fanno ritenere che, a livello nazionale, la domanda di sostanze psicotrope e psicoattive si stia orientando verso qualità e tipologie compatibili con la vita sociale e con segmenti di popolazione sempre più ampi.

La Commissione dovrà procedere ad una analisi che sia comprensiva dell'esame del profilo delle caratteristiche dell'offerta e della domanda, nonché delle dinamiche di scambio illecito, al fine di connotare il fenomeno droga in termini di invasività del connettivo sociale<sup>35</sup>, di evoluzione dei flussi di approvvigionamento, di incidenza sulle variabili chiave, suscettibili di ingenerare effettive modificazioni di tendenza, di mercato e di contrasto.

È necessario coinvolgere progressivamente le risorse dei singoli Stati indirizzandole su obiettivi che favoriscano le transazioni info-operative per il raggiungimento di una complessiva e strategica visione del problema droga, verso il quale il legislatore italiano, pienamente consapevole della

---

<sup>34</sup> La percentuale delle persone assoggettate a provvedimento restrittivo della libertà personale, per reati concernenti le sostanze stupefacenti, è pari a circa il 72 per cento del totale di quelle segnalate all'A.G. che comprende il 69,09 per cento di italiani ed il 30,91 per cento di stranieri, che comprendono marocchini, tunisini ed albanesi, rispettivamente col 31 per cento, il 13,9 per cento e l'11,7 per cento.

<sup>35</sup> Casistica dei reati comuni collegati al fenomeno droga, riferita a ciascuna regione d'Italia. L'analisi del dato evidenzia che le regioni Puglia, Lombardia e Piemonte sono quelle maggiormente interessate dal fenomeno droga-crimine. Ivi, nel corso dell'anno 2001, sono stati censiti 1.539 reati connessi al fenomeno droga con una percentuale del 43 per cento sul totale nazionale dei reati comuni. Le suddette regioni, unitamente alla Sicilia, Campania, Liguria, Toscana e Lazio, rappresentano il 66 per cento del dato complessivo nazionale. In particolare è emerso quanto segue:

- in Puglia sono stati registrati 595 reati. Tra questi si evidenziano quelli di associazione mafiosa (290 casi), di tentato omicidio (68 casi), di violazione alla legge sulle armi (51 casi), di furto (33 casi), estorsione (16 casi), rapina (7 casi).

- in Lombardia i reati registrati sono stati 543. Ricorrono maggiormente i furti (127 casi), commessi in prevalenza da tossicodipendenti, le rapine (103 casi), le associazioni a delinquere (48 casi), le violazioni alla legge sulle armi (46 casi).

- in Piemonte su un totale di 401 reati correlati, figurano al primo posto quelli per furto commessi da tossicodipendenti (111 casi). Altri reati riscontrati sono: la violazione alla legge sulle armi (54 casi) e le rapine (23 casi), l'associazione per delinquere (9 casi) l'omicidio (6 casi).

- in Sicilia i reati correlati a quelli di droga sono stati complessivamente 295. Quelli più diffusi sono stati l'associazione per delinquere di stampo mafioso (95 casi), l'associazione per delinquere (49 casi), le violazioni alla legge in materia di armi (37 casi).

- in Campania su 292 reati strumentali censiti, 60 hanno riguardato l'associazione mafiosa e 33 l'associazione semplice. Altri reati numericamente significativi sono stati quelli di violazione della legge sulle armi (41 casi), furto (36 denunce), rapina (24 casi) ed estorsione (23 casi).

- in Liguria i reati sono stati 259. Le violazioni più ricorrenti sono state il reato di furto (57 casi), la violazione alla legge sulle armi (46 casi) e l'associazione mafiosa (8 casi).

pericolosità della questione, ha agito con tempestività provvedendo all'emanazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, nel quale sono contemplati due istituti giuridici, cc.dd. «Acquisto simulato» e «Consegna controllata», che hanno rivoluzionato ed affinato le tecniche investigative.

In uno scenario operativo particolarmente complesso, dove i narcotrafficcanti sono sempre più capaci di dissimulare le proprie condotte illecite, è necessario mantenere efficienti ed efficaci gli strumenti operativi e rientrerà, pertanto, nei compiti della Commissione mantenere elevato l'indice di attenzione affinché gli stessi siano costantemente adeguati alle mutanti esigenze.

## 2. Racket e usura

Una lettura attenta delle varie sezioni in cui si articola la relazione della Commissione renderà evidente la presenza costante del fenomeno dell'usura e del racket, in riferimento alle attività illegali delle mafie autoctone e delle varie presenze di criminalità organizzata di natura transnazionale che operano nel territorio italiano.

Nel prosieguo, verrà ampiamente esplicitata la fenomenologia e la mappatura territoriale dei fenomeni correlati a tali ipotesi delittuose: la matrice anche transnazionale di fattispecie similari è emersa, per ultimo, con chiarezza nell'audizione del Prefetto Gennaro MONACO, Commissario Straordinario del Governo per il racket e l'usura, innanzi al V Comitato di questa Commissione in data 13 febbraio 2003.

In tale occasione, il Pref. MONACO ha potuto evidenziare fenomeni estorsivi nelle comunità cinesi<sup>36</sup> di Firenze, della Lombardia e della zona dell'Esquilino in Roma, realizzate anche attraverso la commissione di sequestri di persona<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Analoghe indicazioni erano state fornite dal Prefetto Monaco anche riguardo alla criminalità organizzata russa ai danni di connazionali in Italia, così come riguardo all'esazione del «pizzo» in Germania, ai danni di esercizi commerciali italiani da parte di elementi riferibili a locali articolazioni della 'ndrangheta calabrese.

<sup>37</sup> Il 10 agosto del 2000, a Roma, una banda di cinque cinesi tentò il sequestro di un bambino cinese di un anno: il rapimento venne sventato dai Carabinieri. Nel febbraio del 2002, venne ritrovato a Capocotta il cadavere di una donna cinese, Xiao Zhu Wu, violentata e sepolta viva. Il 28 maggio 2002, a Roma, nella zona di Piazza Vittorio all'Esquilino, due cinesi, padre e figlio, sono stati aggrediti a coltellate da connazionali nella loro stessa casa. Il 17 dicembre 2002, tre ragazze cinesi, appena arrivate a Roma, vengono sequestrate in un ristorante all'Esquilino. Il 2 marzo 2003, a Bologna, quattro cinesi vengono temporaneamente sequestrati da una banda di rapinatori. Il 15 marzo 2003, ad Acilia (RM), viene sequestrato il piccolo Xu Jia Xiong, di cinque anni, con la richiesta di un riscatto di 100.000 Euro: due giorni dopo, il bambino viene liberato dai Carabinieri in un covo alla periferia di Napoli, con l'arresto di sette cinesi che avevano gestito il sequestro. Il 25 giugno 2003, una parrucchiera cinese è stata aggredita e rapinata a Reggio Emilia. Anche il duplice efferato omicidio, avvenuto il 4 luglio 2003, a Reggio Emilia, in uno scontro tra bande cinesi, si è svolto nel contesto di una rapina anomala, i cui retroscena devono essere pienamente scandagliati.

Nella stessa audizione sono state ricordate anche le attività estorsive condotte da una banda di albanesi in Campania, per supportare, dall'esterno, la regia del controllo camorristico di taluni appalti.

Si è già detto, con puntuale riferimento all'esito di indagini svolte, sul meccanismo usurario, che sottende la restituzione del debito contratto dalle giovani prostitute nigeriane con le c.d. *Madam*.

Lasciando da parte il lato transnazionale del fenomeno, occorre dire che esso costituisce un importantissimo fattore di allarme sociale, attesa la diretta ed immediata influenza sul tessuto sociale ed economico italiano.

### *2.1 Il fenomeno dell'usura e la tipologia delle vittime*

Per quanto si sia tentato di svolgere analisi sul fenomeno dell'usura, la natura stessa del reato rende non sempre agevole riassumere il circuito usurario con adeguata chiarezza: si può affermare che il settore dei prestiti usurari si inserisce in modo certamente significativo nel mercato del credito, interessando con i suoi effetti una estesa fascia di destinatari.

Questo gruppo sociale delle vittime dell'usura ha, come caratteristica di fondo, la mancanza dei requisiti richiesti dall'esigente sistema creditizio vigente per accedere alle fonti classiche e normali di finanziamento.

Sarebbe difficile tentare una casistica, anche se, normalmente, trattasi di soggetti, che:

- sono privi delle normali garanzie reali e personali richieste dagli istituti di credito o dalle finanziarie abilitate;
- sono titolari di attività economiche, che presentano troppo elevate esposizioni debitorie o non riuniscono i voluti criteri di affidabilità;
- hanno esaurito le possibilità di credito del circuito reale, in relazione alla loro solvibilità;
- sono protestati;
- si trovano nell'urgente bisogno di ottenere liquidità, in tempi incompatibili con le procedure istruttorie del circuito legale;
- non possiedono i requisiti minimi per l'accesso al credito;
- sono già assoggettati al circuito criminale, in quanto vittime di estorsione o praticanti il gioco d'azzardo.

In tutti questi casi, le esigenze economiche descritte trovano una risposta immediata nel circuito finanziario illegale dell'usura, la cui caratteristica fondamentale è costituita dall'estrema versatilità e flessibilità tanto da assicurare l'erogazione del credito a persone ritenute del tutto inaffidabili dal settore finanziario legale.

Peraltro, rimane, invece, evidente che l'usuraio diviene un ottimo e stimato cliente del circuito finanziario legale, a fronte dell'elevata redditività del suo illecito operare: non è neppure escludibile che gli investimenti usurari vengano, per tale via, finanziati in modo legale, senza che si manifestino sospetti di sorta sulle operazioni svolte.

La crescita del fenomeno non è solamente collegabile alle ragioni di ordine economico, cui si è accennato in precedenza: si ha, infatti, motivo

di ritenere che l'aumento dell'usura sia, invece, collegato con l'ingresso nel settore della criminalità organizzata, in specie di quella classica di stampo mafioso, nelle regioni a più alto rischio.

Il patrimonio conoscitivo storico della Commissione ed i dati acquisiti nelle sue più recenti audizioni permettono di sostenere che l'usura rappresenta:

- un ottimo sistema per sostenere le attività di riciclaggio di proventi illeciti;
- una tecnica di controllo criminale del territorio, attraverso il progressivo condizionamento delle attività economiche;
- un mezzo per ottenere, alcune volte inesorabilmente, l'acquisizione di attività commerciali ed imprenditoriali, ritenute strategiche per finalità successive<sup>38</sup>. In questo caso, l'usura può essere un aspetto prodromico ad attività estorsive, innescando così un ciclo perverso che conduce inevitabilmente alla fattuale alienazione dell'impresa al circuito criminale, pur alle volte mantenendosi, a fini di mimetizzazione contro eventuali attività investigative, una direzione legale di facciata del vecchio proprietario.

Dinamiche simili sono state poste in essere anche attraverso l'uso di società finanziarie collegate alla criminalità organizzata: dopo aver individuato aziende in difficoltà ed aver praticato l'erogazione di prestiti, anche a tassi inferiori a quelli bancari, tali finanziarie riuscivano ad ottenere l'acquisto di quote azionarie dell'attività imprenditoriale in oggetto, sino a poterla controllare.

Sono anche diffusi casi nei quali l'impresa attenzionata viene sottoposta ad una azione di pesante estorsione continuata, sino a costringerla a ricorrere ai prestiti usurari, attraverso i quali se ne raggiunge infine il totale controllo.

## 2.2 Il contesto normativo

Poiché l'art. 629 c.p. (*estorsione*) non presenta particolari difficoltà interpretative, si dedicherà più ampia analisi al contesto dell'usura.

Abbiamo già puntualizzato che l'usura non rappresenta solo un mero strumento primario di riscossione di interessi abnormi sul prestito, ma anche un potente valore strumentale alle attività di riciclaggio e di controllo economico e territoriale delle varie forme di criminalità organizzata.

Il legislatore, sollecitato da questa consapevolezza, è intervenuto con la legge n. 108 del 1996 a porre in essere una profonda revisione dei profili sostanziali e procedurali del reato e anche degli aspetti civilistici<sup>39</sup> e

---

<sup>38</sup> Vedi la nascita dell'impresa camorrista, come descritto nella parte sull'inquinamento degli appalti da parte delle forme criminali organizzate. Analoghe vicende sono state acclarate anche nell'area pugliese.

<sup>39</sup> Riduzione degli interessi usurari a tasso zero e non più al valore legale.

previdenziali, con misure a favore delle vittime reali e potenziali dell'usura.

La formulazione dell'attuale art. 644 c.p.<sup>40</sup> – che ha abolito la preesistente distinzione tra usura propria ed impropria – prevede la predeterminazione di una soglia legale, oltre la quale gli interessi sono sempre da ritenersi usurari. Il reato si manifesta tutte le volte che, in un rapporto a prestazioni corrispettive, la controprestazione superi tale soglia, effettuando così un'opera di notevole compressione dell'ambito di discrezionalità valutativa del giudice.

Questo limite è determinato aumentando della metà il *tasso effettivo globale medio* degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati, rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.

Il legislatore volendo favorire il sistema bancario, ha introdotto una norma nella quale si stabilisce che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Questo significa che se, a causa delle oscillazioni del tasso d'interesse, un contratto sia divenuto oggettivamente usurario successivamente alla stipula, non si configura il reato di usura, ma solo l'obbligo di ridurre il tasso applicato per le rate a venire.

In precedenza, la norma richiedeva lo *stato di bisogno* della vittima, quale presupposto oggettivo del reato e una condotta qualificata nel voler approfittare delle condizioni della controparte con l'imposizione di interessi abnormi: nell'attuale formulazione, non necessita il dolo di conseguire vantaggi usurari, con la consapevolezza di approfittare dello stato di bisogno della vittima, fatto che è solo una circostanza aggravante, ma *unicamente* la cosciente volontà di superare il tasso predeterminato per legge.

Il terzo comma del 644 c.p. considera usurari gli interessi, anche se inferiori al limite legale previsto, che «avuto riguardo alle concrete modalità del fatto o al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità [...] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria»: si intende, infatti, evitare, che si manifesti un'area di forte impunità, con l'attestazione degli interessi usurari a un livello di pochissimo inferiore a quello legale rispetto ad una utenza debole. La consapevolezza dell'agente, in merito alle caratteristiche dello stato soggettivo di difficoltà della vittima, fa parte integrante del dolo della specifica fattispecie.

---

<sup>40</sup> «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni». Il termine utilità risponde alle esigenze di ampliare l'operatività della norma, non confinandola solamente all'ambito delle prestazioni finanziarie.



Interessante appare il parametro di valutazione, che configura quali usuarie le prestazioni trattate dal terzo comma: la sproporzione consiste in una forbice di interessi, tra il tasso medio corrente di operazioni analoghe e il tasso effettivo globale medio della categoria, aumentato della metà.

Il comma 5 dell'art. 644 c.p. prevede specifiche aggravanti ad effetto speciale, connesse a:

- l'attività dell'autore, se esso ha agito con particolare conoscenza dell'usurato, dovuta ad un rapporto di clientela, nell'esercizio di un'attività bancaria o di intermediazione finanziaria;
- la pericolosità sociale dell'autore, se sottoposto, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e fino a tre anni dopo la cessata esecuzione della misura predetta;
- la qualità della vittima, se svolge un'attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- lo stato di bisogno della vittima, come si è detto in precedenza;
- particolari richieste dell'autore, in merito alla richiesta in garanzia del credito di partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari. Il Legislatore ha inteso impedire l'uso strumentale dell'usura da parte della criminalità organizzata per ottenere il controllo economico di realtà imprenditoriali. Poiché si assiste raramente, nella pratica, alla costituzione di garanzie reali, come previsto dal Codice Civile, e si hanno invece *alienazioni simulate di beni* ai fini della garanzia, l'aggravante si deve applicare in tutti e due i casi.

Ogni contratto posto in essere per raggiungere scopi vietati dalla legge è nullo.

Le condizioni di nullità dei contratti sono indicate da specifiche norme legislative ma l'art. 1418 del codice civile traccia un principio generale, che è rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui, alla violazione dei precetti imperativi, non si accompagna una specifica previsione di nullità.

Il rapporto usuraio, in sé, è contrario alla legge. Questo «contratto» non si qualifica soltanto con il pagamento d'interessi sproporzionati, ma mira all'acquisizione di tutte le proprietà di beni mobili ed immobili.

Una volta dimostrato il rapporto usuraio, i contratti ad esso collegati e conseguenti sono annullabili attraverso le relative azioni. Indipendentemente da quanto dichiarato, il contratto principale è nullo, essendo l'accordo illecito nella causa e nell'oggetto.

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

La legge vieta il *patto commissorio*: infatti, nel rapporto usuraio, oltre alla dazione di denaro, c'è la perdita di tutti i beni immobili della vittima. Quando il circolo vizioso dei pagamenti non è più sostenibile, l'usuraio pretende di garantire il debito, attraverso la sottoscrizione di scritture private di vendita di immobili.

La tipologia è quella del contratto simulato, un contratto in cui le parti hanno voluto un effetto diverso da quello apparente.

Infatti, l'atto di cessione dell'immobile è posto in essere a garanzia del pagamento del debito: la legge stabilisce esplicitamente la nullità del patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.

Il divieto del *patto commissorio* si estende a qualsiasi negozio impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento.

La nullità di tale contratto discende e concorre con l'altro elemento di nullità e cioè del contratto posto in essere in frode alla legge.

Una particolare attenzione deve essere rivolta a talune tipologie di contratto, che meglio si prestano ad un uso strumentale usurario ed a mimetizzare comportamenti illeciti.

Il contratto di *SALE AND LEASE BACK*, ad esempio, è un particolare contratto di *leasing*. Nella sua struttura socialmente tipica, è un contratto mediante il quale un'impresa o un lavoratore autonomo vende un proprio bene di natura strumentale ad un imprenditore finanziario. Quest'ultimo, acquistandone la proprietà, lo concede contestualmente in *leasing* all'alienante, che corrisponde un canone per l'utilizzazione del bene e si riserva la facoltà, alla scadenza fissata, di riacquistare la proprietà, esercitando un diritto d'opzione per un prezzo predeterminato. Il contratto di *SALE AND LEASE BACK* è considerato dalla giurisprudenza lecito. Poiché è evidente come esso sia uno strumento contrattuale, attraverso cui è estremamente facile aggirare il divieto di patto commissorio, spetta al giudice il compito di valutare tutti gli elementi del contratto, al fine di considerare se veramente esso sia valido e se i contraenti si siano mantenuti nei limiti del lecito o se, invece, si tenti di attuare un patto commissorio dissimulato.

Laddove si riscontrino alterazioni dello schema negoziale socialmente tipico, tali da denunciare che l'operazione non tende al perseguimento dell'assetto di interessi propri del *Sale and Lease back* ma che scopo effettivo è piuttosto quello di dotare il venditore di una provvista finanziaria assistita da garanzia reale, la vendita con locazione finanziaria di ritorno è nulla per violazione del divieto di patto commissorio.

Nell'usura sostenuta dalla criminalità organizzata, emerge la particolare figura del *procacciatore*.

Il procacciatore è un soggetto che recluta nuovi *clienti* per l'usuraio, ricevendo una percentuale sul cliente procacciato. Spesso è egli stesso una vittima di usura e trova clienti per ottenere dilazioni di pagamento o riduzioni del debito. In alcuni casi, questo soggetto non si limita a cercare nuove vittime ma diventa egli stesso usuraio, praticando il prestito a *strozzo* per pagare i propri debiti. Normalmente questo avviene quando l'usura è praticata da bande criminali organizzate ma non è infrequente anche nel caso di singoli usurai.

Il profilo di questa figura è estremamente variabile: il procacciatore può essere un amico fidato, una persona di famiglia, un conoscente particolarmente rispettato nel suo ambiente. In moltissimi casi, opera da procacciatore la vittima di usura nei confronti degli stessi familiari e amici, coinvolgendoli nel vortice dei prestiti, dando denaro o offrendo garanzie.

Un particolare tipo di procacciatore è il funzionario di banca infedele. Questo tipo di procacciatore è particolarmente subdolo. In alcuni casi si «limita» ad indicare alla vittima *l'amico* o la *finanziaria*, a cui rivolgersi; in altri casi determina dolosamente le condizioni di difficoltà della vittima, negando un prestito ingiustificatamente o chiedendo, senza una particolare ragione, il rientro immediato dallo scoperto.

La Cassazione ha confermato l'istantaneità del reato di usura, che si perfeziona con la pattuizione degli interessi, ma ha anche rilevato che, al momento della riscossione effettiva delle rate, la condotta assume la natura di reato permanente, il che è importante per valutare le possibilità dell'arresto.

Per quanto riguarda gli aspetti processuali, si ha la possibilità di utilizzare gli strumenti investigativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e sono previsti più ampi poteri di confisca e di sequestro.

Per ottenere rilevanti elementi probatori ovvero l'individuazione e la cattura dei responsabili del reato, è consentito il ritardo nell'esecuzione di provvedimenti restrittivi, anche d'iniziativa della P.G., purché con avviso immediato al Pubblico Ministero<sup>41</sup>.

Per quanto riguarda l'aspetto civile, deve essere segnalata la totale nullità degli interessi usurari; per cui, messo in luce il reato, non si devono interessi di alcun tipo sul credito ricevuto.

Diversa è la situazione di contratti stipulati in epoca anteriore alla prima rilevazione dei tassi effettivi globali medi, con cui sono stati convenuti interessi ad un tasso che, durante l'esecuzione del rapporto, divenga superiore a quello di soglia. In questo caso la disciplina sull'usura introdotta dalla legge n.108 del 1996 si applica anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma ancora produttivi di effetti, rispetto ai quali opera nel senso che il tasso convenuto deve intendersi automaticamente sostituito con quello di soglia.

È importante segnalare che la disciplina sull'usura, introdotta dalla legge n. 108 del 1996, si applica non soltanto agli interessi convenzionali ma anche agli interessi moratori.

Quali strumenti di solidarietà dello Stato con le vittime dell'usura, sono stati istituiti<sup>42</sup> il *Fondo di Solidarietà con le vittime dell'usura* (presso il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura)<sup>43</sup> e il *Fondo per*

<sup>41</sup> Art. 10 della legge n. 172 del 1992.

<sup>42</sup> Legge n. 108 del 1996.

<sup>43</sup> Art. 14 legge n. 108 del 1996, per erogare mutui a tasso zero a vittime dell'usura che esercitano attività economica o professionale. L'erogazione è correlata al contributo processuale che le vittime danno all'individuazione degli autori del reato. La domanda deve essere presentata al Fondo nei sei mesi successivi all'inizio delle indagini e deve essere corredata da un piano di investimento finalizzato al reinserimento della vittima nell'economia legale: è fatto assoluto divieto di usare le somme ricevute per ulteriori pagamenti all'usuraio. Lo stanziamento del Fondo è a carico del bilancio dello Stato e trae sostentamenti da beni confiscati a responsabili del delitto di usura e da donazioni.

la prevenzione del fenomeno dell'usura (presso il Ministero del Tesoro)<sup>44</sup>.

I *Confidi* sono stati istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Le fondazioni e le associazioni prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati dal Ministero e dai relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

I criteri generali sono i seguenti: effettivo stato di bisogno del richiedente, stato di difficoltà che ha determinato l'indebitamento, effettiva capacità di rimborso del prestito in base al reddito o alla situazione patrimoniale.

Per presentare la domanda di accesso a tali fondi, è necessario consultare le relative organizzazioni, che hanno un proprio regolamento per le modalità di presentazione delle domande.

Coloro che si trovano a *rischio usura* e, nello stesso tempo, sono in possesso dei requisiti sopra descritti, possono rivolgersi alle organizzazioni che gestiscono tali fondi. Queste organizzazioni instruiranno la domanda e, qualora la ritengano meritevole, invieranno una lettera alla banca convenzionata per l'erogazione di un mutuo a tasso agevolato.

Il pesante limite di questo strumento sta nel fatto che le banche mantengono un potere discrezionale nella concessione di tali prestiti, inficiando molto spesso l'opera meritoria delle associazioni.

Un sostanziale, unificante cambiamento organizzativo è stato introdotto dalla legge n. 44 del 1999, recante «*Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*», che all'art. 19 prevede il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Il Comitato, composto secondo le modalità stabilite dall'art. 19 della legge e costituito con decreto del Ministro dell'Interno, è presieduto e convocato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con le modalità stabilite dallo stesso Comitato.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargi-

---

<sup>44</sup> Art. 15 della legge anzidetta, per erogare contributi a favore di associazioni o fondazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura e per erogare speciali fondi, detti *Confidi*, istituiti da associazioni di imprenditori. Lo scopo è quello di garantire mutui ad elevato rischio finanziario per favorire l'accesso al credito di persone che sono potenziali prede del mercato illegale.

zione o del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione viene trasmessa dal Commissario al Ministro dell'Interno, unitamente alla relazione sulla gestione del fondo.

I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonché di gestione del rapporto con la CONSAP di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), della legge sono attribuiti ad un Ufficio della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno.

I fondi di cui all'art. 18, comma 1, della legge e di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 108 del 1996, sono unificati in un fondo denominato *Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*, costituito presso il Ministero dell'Interno.

Le somme che alimentano il *Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive*, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge, e quelle che alimentano il *Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura* ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 108 del 1996, confluiscono nel fondo unico di cui sopra.

Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP<sup>45</sup>, con decreto del Ministro dell'Interno. La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo con le stesse modalità<sup>46</sup>.

Il Commissario predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia, programma finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati.

Le campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di stampa e nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo da destinare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali

---

<sup>45</sup> Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

<sup>46</sup> La concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

- l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo;
- la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, della legge n. 108 del 1996;
- la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
- la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento delle spese di gestione ordinaria e per le attività di informazione;
- la presentazione al Commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una relazione sulla attività svolta.

ed artigianali e agli ordini professionali, nonché in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione.

Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il Prefetto può avvalersi della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il Commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Il Prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario della Commissione Medica Ospedaliera<sup>47</sup>, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del Pubblico Ministero, ove espresso. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del Prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo.

La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la delibera del Comitato, con decreto motivato, dal Commissario, che ne dà contestuale comunicazione al Prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al Pubblico Ministero competente.

Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura, per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, dovendo essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.

### 2.3 Monitoraggio dei fenomeni sul territorio

La qualità principale dei fenomeni relativi all'estorsione e all'usura è costituita dalla loro forte sommersione, spesso correlata con la ritrosia delle vittime a denunciare i delitti<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il Prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.

<sup>48</sup> I dati informativi contenuti in questo paragrafo sono, in buona parte, tratti dal documento «*Monitoraggio del fenomeno del pizzo sul territorio*», redatto dal Commissario Straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura» nell'ottobre 2002.

Infatti, in presenza di opportune denunce, la percentuale di successo nell'identificazione dei responsabili dell'usura è nel 100 per cento, mentre, per quanto attiene agli esattori delle pretese estorsive, si aggira sul 90-95 per cento: questi dati dimostrano come la strategia da perseguire per il contrasto di tali fenomeni debba, essenzialmente, puntare all'accrescimento della fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Appare importante, ai fini diagnostici di politica criminale, sostenere l'analisi con una corretta rilevazione statistica dei dati, per disegnare una *griglia informativa*, che consenta di supportare in modo oggettivo le valutazioni successive.

Ad esempio, occorre rilevare che non tutte le estorsioni denunciate appartengono ai circuiti del racket, così come non tutti i procedimenti penali per estorsione, iscritti nei registri delle notizie di reato, derivano da denunce delle vittime, maturando alcuni dalle attività investigative autonome e senza alcun contributo collaborativo delle parti lese.

Esiste, poi, una significativa discrasia tra i dati riferiti all'usura e all'estorsione che vengono elaborati da enti diversi: ad esempio, i dati nazionali forniti dalle forze dell'ordine e i dati ISTAT (Istituto di Statistica) sono molto distanti.

Nello stesso modo, nel 2001, le estorsioni registrate negli Uffici delle Procure (7696) sono circa il doppio di quelle monitorate dalle forze dell'ordine (3732).

L'Ufficio del Commissario antiracket e antiusura ha quindi deciso di individuare due province campione, Latina e Brindisi, ritenute adeguate per spessore demografico, sociale e criminale, onde procedere allo studio dei reati di estorsione consumati e tentati nell'anno 2000, attraverso l'incrocio dei dati delle rispettive Procure e dei corrispondenti Uffici Territoriali di Governo, che concentrano le segnalazioni delle varie forze dell'ordine sul territorio provinciale.

A Latina, la ricerca ha evidenziato che su 114 procedimenti penali per estorsione, 63 erano stati originati da comunicazioni dell'Arma dei Carabinieri, 31 da Uffici della Polizia di Stato, mentre i rimanenti 20 erano stati impiantati con comunicazioni su diversi canali di attivazione (es. stralci di altri procedimenti).

Al contrario, l'elaborazione dei dati in possesso dell'U.T.G., accertava che la Polizia di Stato avrebbe segnalato solo 17 reati di estorsione, mentre l'Arma dei Carabinieri ne avrebbe comunicati solo 24.

Non esiste una metodologia di disaggregazione di tali dati, che permetta di determinare il numero dei reati denunciati dalle vittime e il numero di quelli perseguiti di ufficio: non è stato quindi possibile estrarre un indice della tendenza alla collaborazione delle vittime di estorsione.

Analogo risultato è stato raggiunto a Brindisi, ove su 115 procedimenti penali (77 originati dall'Arma dei Carabinieri, 30 dagli Uffici della

Polizia di Stato e 8 su diversi canali), solo 40 denunce risultano all'Ufficio Territoriale del Governo<sup>49</sup>.

In considerazione di quanto sopra, attesa la non attendibilità dei dati delle forze dell'ordine, l'individuazione degli indicatori dei comportamenti estorsivi nel tessuto sociale è stata articolata su elementi estratti dai registri generali delle notizie di reato, cui è stata sovrapposta la rilevazione di reati connessi (incendi dolosi, attentati dinamitardi, omicidi di criminalità organizzata, ecc.), la cui consistenza poteva concorrere a delineare la reale portata del fenomeno criminale nelle aree territoriali sotto esame.

I diversi dati numerici sono stati poi filtrati alla luce delle valutazioni fornite dalle forze dell'ordine operanti sul territorio e nel quadro generale fornito dalla Direzione Generale della Polizia Criminale, onde *pesare* i fenomeni in relazione alla qualità intrinseca dei diversi territori, ove essi si manifestano.

Gli indicatori utilizzati sono:

- denunce iscritte a Registro Generale Notizie di Reato;
- persone denunciate;
- attentati dinamitardi;
- incendi dolosi;
- omicidi di criminalità organizzata;
- istanze di accesso al Fondo di Solidarietà;
- ultime operazioni di polizia giudiziaria;
- attività informativa svolta presso organi investigativi;
- valutazione del fenomeno da parte della locale Autorità Giudiziaria.

Il monitoraggio dell'usura verrà articolato in una separata ricerca dell'ufficio del Commissario, anche perché taluni indicatori andranno ricercati in contesti molto diversi da quelli della criminalità organizzata, sviluppandosi il fenomeno secondo modelli criminali consolidati nel tempo e del tutto peculiari.

Anche in questo settore, si è immediatamente palesata una pesante discrasia dei dati elaborati da diversi enti pubblici.

In particolare, la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sempre valutato il fenomeno in re-

---

<sup>49</sup> Il Commissario ha investito la Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Dipartimento di P.S. per gli adempimenti successivi alla rilevazione di tali discrasie e sarà interessante seguire lo sviluppo della vicenda. Il problema delle segnalazioni di reato e delle relative statistiche appare di non poco momento, ai fini di una corretta analisi strategica e anche tattica dei fenomeni: si ha l'impressione che, a causa di molteplici richieste del dato a fini eterogenei e spesso ripetitivi, si manifesti un diffuso fenomeno di oggettiva *perdita* di informazione, nonostante i forti investimenti effettuati negli anni passati in tecnologie telematiche. Le aggregazioni statistiche del documento di monitoraggio, ad esempio, avrebbero potuto essere effettuate in automatico sul database del Sistema di Indagine della Banca Dati Interforze del Dipartimento di P.S., se il tanto decantato sistema di *Decision Support System*, da anni finanziato, fosse attivo e disponibile per l'utenza e non solo sperimentale: è probabile che talune distonie nell'investimento tecnologico progressivo inizino a mostrare, a distanza di anni, i loro amari frutti.